

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 22° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 1973

Presidenza del Presidente MARTINELLI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Seguito della discussione ed approvazione:

« Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima » (1189) (Testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bassi ed altri; Ballarin ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . .	Pag. 283, 284, 285 e <i>passim</i>
AVEZZANO COMES, relatore alla Commissione	287
	289, 290
CAVALLI . . . . .	285, 286, 287
ROLLALANZA . . . . .	285, 286, 289
PACINI . . . . .	287, 289, 290
PIERACCINI, ministro della marina mercantile . . . . .	289, 290, 291 e <i>passim</i>
SANTALCO . . . . .	288
SEMA . . . . .	284, 285

*La seduta ha inizio alle ore 16,10.*

CEBRELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

##### Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima » (1189) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bassi ed altri; Ballarin ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima », risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bassi ed altri e Ballarin ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del nuovo parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione: « La Commissione bilancio e programmazione ha preso nuovamente in considerazione il disegno di legge numero 1189 ed ha stabilito a maggioranza, e nonostante il contrario avviso del rappresentante del Ministero del tesoro, di non insiste-

re nelle condizioni poste nel precedente parere trasmesso in data 25 settembre 1973 ».

Ho ritenuto mio dovere di cortesia scrivere al Presidente del Senato in questi termini:

« Onorevole Presidente,

in data 28 settembre 1973 ella mi ha informato d'aver aderito alla richiesta di trasferimento in sede deliberante del disegno di legge: « Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima » (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bassi ed altri; Ballarin ed altri), approvato dalla Camera dei deputati, in precedenza deferito alla 8ª Commissione in sede referente.

Nella suddetta lettera si precisava che condizione indispensabile alla conclusione dell'esame del provvedimento in sede deliberante era da considerarsi l'accoglimento da parte dell'8ª Commissione di talune modificazioni suggerite nel parere formulato sul disegno di legge della 5ª Commissione.

Poichè, peraltro, in data odierna, la Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, con un parere suppletivo, ha fatto conoscere di non voler insistere nelle condizioni poste nel precedente parere, il mancato accoglimento delle modificazioni proposte dalla 5ª Commissione non è più da considerare preclusivo alla discussione del disegno di legge n. 1189 in sede deliberante.

Di tanto ho ritenuto doveroso informarla per opportuna conoscenza ».

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, è autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1972, di lire 700 milioni per l'esercizio 1973, di lire 800 milioni per l'esercizio 1974 e di lire 800 milioni per l'esercizio 1975.

Le eventuali somme non impegnate nei singoli anni finanziari possono essere utilizzate negli esercizi successivi, ed in ciascun esercizio potrà essere impegnato lo stanziamento dell'esercizio successivo, cui sarà rinviata la liquidazione dei contributi eventualmente deliberati nell'esercizio precedente.

Ha chiesto di parlare per una questione pregiudiziale il senatore Sema. Ne ha facoltà.

**S E M A .** Ho chiesto la parola per una questione pregiudiziale. Lei sa che vi sono i nostri due emendamenti all'articolo 1. Noi aderiamo alla sollecitazione del Ministro a fare il possibile perchè la legge sia approvata al più presto. La prego però di volerci dire con esattezza qual è la formulazione dell'articolo 8 in base al parere della Commissione bilancio. Se questo articolo sarà di nostro gradimento, non porremo il problema della votazione dei nostri emendamenti. Se invece vi fosse una modifica, per cui il disegno di legge dovesse tornare nuovamente all'esame della Camera dei deputati, saremmo costretti ad insistere con i nostri emendamenti.

**P R E S I D E N T E .** Collega Sema, è stato illustrato chiaramente, ieri, che tutta la procedura finora seguita tende a non introdurre modificazioni al testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Siamo infatti in un sistema bicamerale e per ottenere una rapida e definitiva approvazione del disegno di legge in discussione dobbiamo votare un testo identico a quello votato dalla Camera dei deputati. Conseguentemente l'articolo 8 deve essere approvato nel testo che abbiamo preso in esame ieri. Abbiamo ieri rilevato che del disegno di legge esistono due testi difformi, di cui quello stampato per ultimo, reca, secondo la prassi, una sottolineatura. Il testo esatto è il seguente:

#### Art. 8.

Ad integrazione dell'indennità di malattia dovuta dalle Casse marittime Adriatica, Me-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (4 ottobre 1973)

ridionale, Tirrena ai rispettivi assicurati imbarcati su natanti da pesca è corrisposto, dal 1° luglio 1973, col concorso finanziario dello Stato, un assegno in misura percentuale all'indennità predetta, entro il limite massimo di lire 2.000 giornalieri.

L'assegno integrativo è ridotto, con la stessa decorrenza e nella stessa misura dell'aumento che subisce l'indennità di malattia, per effetto di mutamenti alla retribuzione convenzionale alla quale è commisurato.

Questo testo — ripeto — non può essere modificato, altrimenti il disegno di legge dovrebbe tornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Rimane dunque l'affermazione del senatore Sema a nome del suo Gruppo che sono ritirati gli emendamenti presentati.

S E M A . Non insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo l'illustrazione è agli atti.

Chiedo se anche il senatore Crollanza ritira i suoi emendamenti.

C R O L L A L A N Z A . Insisto perchè vengano messi in votazione.

P R E S I D E N T E . Il senatore Crollanza ha presentato un emendamento all'articolo 1 tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: «...lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1972».

Resta inteso che se l'emendamento fosse respinto, decadrebbe la sua proposta.

C R O L L A L A N Z A . Non decadrebbe, perchè si tratterebbe di un finanziamento aggiuntivo.

P R E S I D E N T E . Mancando il finanziamento, dovremmo rinviare il provvedimento alla Commissione bilancio per il parere.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Crollanza.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Le lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, sono sostituite dalla seguente:

« a) nuove costruzioni di navi da pesca, complete o di soli scafi, previa demolizione di vecchi natanti per un tonnellaggio che verrà stabilito dal comitato di cui al successivo articolo 3 ».

C A V A L L I . Ritiro tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista e dichiaro, al tempo stesso, di astenermi dalla votazione di questo e dei successivi articoli.

C R O L L A L A N Z A . Anche io dichiaro di astenermi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 3.

I contributi di cui all'articolo 1 della presente legge sono destinati fino al massimo del 30 per cento dell'intero ammontare, per opere e acquisti di cui alle lettere a), c) e d) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, nel testo modificato dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione dei contributi per gli scopi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, spetta all'Amministrazione della marina mercantile il diritto di ispezionare in qualsiasi momento le imprese pescherecce beneficiarie, a scopo

8ª COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (4 ottobre 1973)

di controllo e di vigilanza sull'effettiva e proficua destinazione dei contributi stessi.

Le imprese sono tenute a fornire ogni informazione ed a consentire lo svolgimento di ispezioni che siano ritenute necessarie per l'esercizio di tale controllo.

(È approvato).

#### Art. 5.

Ad integrazione del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni, è autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire tremila milioni per l'esercizio 1973.

Il termine del 31 dicembre 1983, previsto dall'articolo 7 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è prorogato al 31 dicembre 1988.

(È approvato).

A questo punto il senatore Crollalanza ha presentato il seguente articolo aggiuntivo: « Per fronteggiare con contributi le prime esigenze dei pescatori di mitili rimasti disoccupati in conseguenza dell'epidemia colerica, particolarmente in Puglia e Campania, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da erogarsi attraverso le Regioni interessate ».

Poichè il presentatore ha già illustrato tale emendamento, devo precisare che non possiamo procederne all'esame perchè privo di copertura. Qualora si ritenesse opportuno accoglierlo, dovremmo ricorrere nuovamente al parere della Commissione bilancio. Il presentatore insiste per la votazione?

**CROLLALANZA.** Onorevole Presidente, stante l'impostazione da lei data circa la carenza di copertura, cioè che si debba ricorrere a un nuovo parere della 5ª Commissione, mi vedo costretto a ritirare l'emendamento, che non può essere messo in votazione e approvato.

**PRESDENTE.** Do allora lettura dell'articolo 6:

#### Art. 6.

La lettera f) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è sostituita dalla seguente:

« f) costruzione, ammodernamento, acquisto di opere, impianti ed attrezzature a terra e a bordo, per la conservazione e la lavorazione del pescato, nonchè per la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti ittici, per l'approvvigionamento dei natanti da pesca, per altri impianti e manufatti d'uso collettivo per la pesca; ».

(È approvato).

#### Art. 7.

Con decorrenza dal 1º luglio 1973, i familiari dei marittimi imbarcati su natanti da pesca e assicurati contro le malattie, hanno diritto all'assistenza ospedaliera nella forma e nei limiti previsti dalle Casse marittime.

(È approvato).

#### Art. 8.

Ad integrazione dell'indennità di malattia dovuta dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale, Tirrena ai rispettivi assicurati imbarcati su natanti da pesca è corrisposto, dal 1º luglio 1973, col concorso finanziario dello Stato, un assegno in misura percentuale all'indennità predetta, entro il limite massimo di lire 2.000 giornalieri.

L'assegno integrativo è ridotto, con la stessa decorrenza e nella stessa misura dell'aumento che subisce l'indennità di malattia, per effetto di mutamenti alla retribuzione convenzionale alla quale è commisurato.

**CALLI.** Onorevole Presidente, desidero far presente alla Commissione e al Ministro che lo spirito con il quale la 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati ha affrontato il problema dell'indennità integrativa era quello di concedere

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (4 ottobre 1973)

un assegno di duemila lire. Le parole che troviamo qui inserite — « in misura percentuale dell'indennità predetta » — ripensate bene in questi mesi estivi dai proponenti e dagli stessi colleghi della Camera, pare che potrebbero creare difficoltà nell'interpretazione e nell'applicazione della norma che, al momento attuale, è tra le più attese dai pescatori.

È possibile una dichiarazione del Ministro, inserita a verbale, che aiuti nell'interpretazione esatta della norma, evitando cavilli al momento della sua applicazione?

**P R E S I D E N T E .** Senatore Cavalli, qualsiasi dichiarazione del Ministro non potrebbe mai, in concreto, avere valore contro il disposto preciso della legge.

**C A V A L L I .** Lo spirito col quale i colleghi della Camera hanno approvato questa norma non era di dare sempre e comunque un assegno di 2000 lire, ma di avvicinarsi il più possibile a questa cifra. La formula che è stata introdotta, però, vanifica alquanto questo desiderio.

**P R E S I D E N T E .** Chi stabilisce questa misura percentuale?

**P A C I N I .** Attualmente l'indennità di malattia è di 330 lire; applicando percentualmente questa norma si può arrivare a dare soltanto quelle 330 lire, mentre lo spirito che ha animato il legislatore della Camera era di dare di più, anche se non al di sopra delle 2000 lire.

**A V E Z Z A N O C O M E S ,** *relatore alla Commissione.* Io credo che la norma « in misura percentuale all'indennità predetta, entro il limite massimo di lire 2.000 giornaliere », che si riferisce all'integrazione dell'indennità di malattia, sia indirizzata ai rispettivi assicurati, imbarcati su natanti da pesca.

Vorrei dire, cioè, che non tutti gli assicurati imbarcati su navi da pesca dovranno ricevere la stessa misura di integrazione dell'indennità di malattia.

Credo che l'articolo voglia dire proprio questo: la misura dell'assegno integrativo è riferita all'indennità stabilita. Praticamente, ogni assicurato imbarcato ha una sua indennità di disoccupazione; nel momento in cui la integriamo, non possiamo stabilire per tutti 2.000 lire, perchè sarebbe ingiusto.

**P A C I N I .** Il collega Avezzano Comes ha ragione. A mio avviso bisogna tener conto di quello che dice l'ultimo comma dell'articolo, cioè che l'assegno integrativo è ridotto, con la stessa decorrenza e nella stessa misura dell'aumento che subisce l'indennità di malattia, per effetto di mutamenti alla retribuzione convenzionale alla quale è commisurato.

Siccome per il pagamento dell'indennità di malattia esistono norme che stabiliscono una retribuzione convenzionale, la percentuale dell'assegno integrativo viene calcolata secondo le modificazioni intervenute nella retribuzione convenzionale. Bisogna, quindi, chiarire questo concetto; ed io penso (ho sentito anche il parere delle persone interessate) che lo si debba interpretare nel senso che, comunque sia, anche modificandosi la retribuzione convenzionale, il massimo che si deve raggiungere sono 2.000 lire.

**P R E S I D E N T E .** Qui si dice: « Ad integrazione . . . , entro il limite massimo di lire 2.000 giornaliere ». Questo limite massimo può essere riferito alla misura dell'integrazione.

**P A C I N I .** Se uno ha una retribuzione convenzionale di lire 1.000 che viene modificata, per cui l'indennità di malattia arriva a lire 1.700, gli dovrebbero spettare 300 lire di assegno integrativo per arrivare a lire 2.000. Questa è l'interpretazione che credo di dover dare; ma mi pare non si sia fatto un discorso molto chiaro. Quindi, come diceva il senatore Cavalli, se il Ministro potesse fare in sede di Commissione una dichiarazione che avesse validità, sarebbe molto opportuno.

**P R E S I D E N T E .** La dichiarazione del Ministro è valida quando non c'è il concorso

finanziario dello Stato, perchè in quel momento qualsiasi erogazione passa sotto il controllo della Corte dei conti e potrebbe darsi che questa, trovando la formulazione non sufficientemente chiara, imponesse al Parlamento di chiarire la sua volontà con una norma di legge interpretativa.

SANTALCO. Conviene andare avanti e presentare, se necessario, un disegno di legge interpretativo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8 nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

#### Art. 9.

A decorrere dal 1° luglio 1973, lo Stato concorre alle spese per le provvidenze previste agli articoli 7 e 8 della presente legge con un contributo annuo di lire 1.500 milioni, da ripartirsi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tra la Cassa marittima Adriatica, la Cassa marittima Meridionale e la Cassa marittima Tirrena, in proporzione dei rispettivi oneri sostenuti per le provvidenze stesse.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, in conto, anticipazioni semestrali sulla base dei preventivi delle tre Casse regolarmente approvati.

(È approvato).

#### Art. 10.

Gli assegni familiari spettano, ai sensi del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, ai carattisti di un natante, qualsiasi sia il loro numero, imbarcati sulla nave da loro stessi armata per la pesca e retribuiti alla stregua degli altri lavoratori imbarcati sulla stessa nave.

(È approvato).

#### Art. 11.

L'articolo 17 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è sostituito con il seguente:

« È autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, la spesa di lire 350 milioni per la costruzione o per l'acquisto e la trasformazione — compreso l'acquisto di strumenti scientifici e di navigazione — di una nave da adibire a ricerche tecnologiche nel campo della pesca marittima ».

(È approvato).

#### Art. 12.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'articolo 1 della presente legge, relativo all'anno finanziario 1972, si provvede a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere complessivo di lire 4.450 milioni, derivante dagli articoli 1, 5 e 9 della presente legge, per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 del succitato stato di previsione della spesa per detto anno finanziario.

All'onere derivante dall'articolo 11 della presente legge si provvede con l'utilizzo delle somme disponibili, ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 marzo 1968, n. 479, sugli stanziamenti autorizzati con gli articoli 17 e 18 della legge medesima, rispettivamente per l'anno finanziario 1968 e per gli anni finanziari dal 1968 al 1972. A tal fine le dette disponibilità saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (4 ottobre 1973)

Ricordo che è stato presentato dal relatore, senatore Avezzano Comes, il seguente ordine del giorno:

« L'8<sup>a</sup> Commissione del Senato,

constatata la grave situazione che si è venuta a creare nel settore della pesca, nelle zone costiere della Puglia, della Campania e della Sardegna, a seguito dell'infezione colerica;

considerato che l'economia di tali Regioni è stata danneggiata e ha subito incalcolabili danni economici e morali,

impegna il Governo a volere adottare con urgenza e tempestività tutti quei provvedimenti idonei ad affrontare la grave crisi del settore ».

Già ieri l'onorevole Ministro, nella sua replica, ha fatto presente che nel giro di qualche giorno il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare un provvedimento che considera nell'insieme le varie provvidenze da adottare in relazione all'infezione colerica. Ritiene il senatore Avezzano Comes di potersi accontentare di questa dichiarazione?

A V E Z Z A N O C O M E S , *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno da me presentato vuole qualcosa di più di quanto non possa dare un provvedimento globale per le tre Regioni indicate, che sono state quelle maggiormente danneggiate. Naturalmente, non voglio mettere il carro davanti ai buoi dicendo che queste Regioni sono state le sole danneggiate; perchè direi una sciocchezza.

Vorrei pertanto pregare l'onorevole Ministro di accogliere, se fosse possibile, il mio ordine del giorno come raccomandazione, nel senso che sarà tenuto presente quando si provvederà all'intervento globale.

C R O L L A L A N Z A . In riferimento all'emendamento da me presentato in precedenza e non accolto dalla Commissione, inteso ad assicurare subito un provvedimento in favore dei pescatori particolarmente colpiti dalle conseguenze del morbo colerico, dichiaro di associarmi all'ordine del giorno presentato dal relatore Avezzano Comes, che faccio anche mio.

P A C I N I . Avevo fatto presente, nell'intervento di ieri, l'opportunità che le provvidenze proposte nell'ordine del giorno del relatore fossero eventualmente estese anche alla Toscana: il ministro Pieraccini, che è toscano, sa benissimo quali danni hanno subito i pescatori delle nostre zone. Tali danni continuano a recare conseguenze. È vero che le tre Regioni indicate nell'ordine del giorno sono quelle che hanno sofferto maggiormente per l'infezione colerica, però anche nelle nostre zone, seppure non colpite dall'epidemia, si è creato uno stato d'animo a livello di opinione pubblica che immediatamente si è ripercosso a danno dei nostri pescatori.

A V E Z Z A N O C O M E S , *relatore alla Commissione*. Ma non è la stessa cosa.

P A C I N I . Dal punto di vista dell'economia di queste zone e di questi pescatori, il danno è identico. Ieri mattina citavo l'articolo apparso sulla stampa di Livorno, oggi ne cito un altro, pubblicato dal «Messaggero» di Roma.

Se l'onorevole Ministro ci dà l'assicurazione di presentare un provvedimento che affronti globalmente il problema, non ho difficoltà ad acconsentire che l'ordine del giorno in questione sia accolto, però con l'aggiunta, nell'ordine del giorno stesso, delle regioni della Toscana, della Liguria e della Sicilia.

A V E Z Z A N O C O M E S , *relatore alla Commissione*. Credo che questo discorso stia deviando un po': è vero che tutte le zone costiere sono state danneggiate, come pure tutti i pescatori, ma guardiamo in quale misura! Nelle zone costiere di Toscana, Liguria e Sicilia non c'era il terrore che si è sparso invece nelle zone costiere napoletane, pugliesi e sarde. Chi ha affrontato da vicino quel pericolo colerico, naturalmente è rimasto più scottato e ne ha maggiormente risentito i danni.

P I E R A C C I N I , *ministro della marina mercantile*. Proporrei d'inserire nell'ordine del giorno del relatore la parola: « in

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (4 ottobre 1973)

particolare » prima delle altre: « nelle zone costiere della Puglia, della Campania e della Sardegna ». In questo senso, a nome del Governo, dichiaro di accettare quest'ordine del giorno come raccomandazione.

**A V E Z Z A N O C O M E S**, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo di modificare il mio ordine del giorno nel senso proposto dall'onorevole Ministro.

**P A C I N I**. Mi dichiaro anch'io d'accordo col relatore.

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno presentato dal relatore Avezzano Comes, secondo le modificazioni concordate, andrebbe così formulato:

« La 8<sup>a</sup> Commissione del Senato,

constatata la grave situazione che si è venuta a creare nel settore della pesca, in particolare nelle zone costiere della Puglia, della Campania e della Sardegna, a seguito dell'infezione colerica,

impegna il Governo a voler adottare con urgenza e tempestività tutti quei provvedimenti idonei ad affrontare la grave crisi del settore ».

Il rappresentante del Governo ha già dichiarato di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

Poichè nessuno fa osservazioni, lo metto ai voti.

(È approvato).

Comunico ora alla Commissione che il relatore Avezzano Comes ha presentato i seguenti altri cinque ordini del giorno, di contenuto uguale ad altri già approvati dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati ed accolti dal Governo:

il secondo ordine del giorno è il seguente:

« La 8<sup>a</sup> Commissione del Senato,

impegna il Governo ad estendere gli sgravi contributivi a favore delle aziende indu-

striali ed artigiane del Mezzogiorno, disposti con la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e prorogati ed aumentati con il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1971, n. 589, con effetto dalla data di applicazione delle leggi medesime, alle aziende armatoriali di pesca oceanica le cui navi abbiano la base di armamento nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord nonchè alle aziende armatoriali che abbiano base nei medesimi territori depressi del Centro-Nord ».

**P I E R A C C I N I**, *ministro della marina mercantile*. A nome del Governo, dichiaro di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'ordine del giorno numero 2 presentato dal relatore ed accolto dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Il terzo ordine del giorno è il seguente:

« La 8<sup>a</sup> Commissione del Senato,

nel constatare il grave ritardo nel quale si trova il Paese nell'applicazione dei regolamenti della CEE entrati in vigore il 1° febbraio 1971,

impegna il Governo a provvedere entro breve termine alla loro applicazione soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni e delle associazioni dei produttori ittici ».

**P I E R A C C I N I**, *ministro della marina mercantile*. A nome del Governo dichiaro di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'ordine del giorno numero 3 presentato dal relatore ed accolto dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).



8<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (4 ottobre 1973)

Il quarto ordine del giorno è il seguente:

« La 8<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1189 concernente provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima,

impegna il Governo ad intraprendere le opportune iniziative affinché coloro che demoliscono i loro vetusti pescherecci, in legno o in ferro, ricevano un premio di lire 700.000 per T.S.L. ».

PIERACCINI, *ministro della marina mercantile*. A nome del Governo dichiaro di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno numero 4, presentato dal relatore ed accolto dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Il quinto ordine del giorno è il seguente:

« L'8<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1189 concernente provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima,

impegna il Governo ad intraprendere le opportune iniziative affinché i contributi previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 479, siano concessi anche per la demolizione di scafi vetusti, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1955 ».

PIERACCINI, *ministro della marina mercantile*. A nome del Governo dichiaro di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 5, presentato dal relatore ed accolto dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Il sesto ordine del giorno è il seguente:

« L'8<sup>a</sup> Commissione del Senato,

rilevato che i pescatori della piccola pesca, disciplinati dalla legge n. 250 del 1958,

si trovano in condizioni di inferiorità nel campo dell'assistenza e della previdenza in confronto ad altri lavoratori italiani,

impegna il Governo a provvedere al più presto possibile ad eliminare le più palesi ingiustizie e sperequazioni ».

PIERACCINI, *ministro della marina mercantile*. A nome del Governo dichiaro di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione a rappresentare il problema presso i competenti Ministeri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 6 presentato dal relatore ed accolto dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Comunico alla Commissione che i senatori Sema, Cavalli, Maderchi, Sgherri e Mingozzi hanno presentato due ordini del giorno: il primo è il seguente:

« La 8<sup>a</sup> Commissione del Senato,

tenuto conto che già il Ministro della marina mercantile si era dichiarato disposto a sollecitare, nell'ambito della CEE, la attuazione di un accordo sulla pesca presentando uno strumento idoneo entro la data del 30 giugno corrente anno,

impegna il Governo a provvedere in questo senso nel più breve tempo possibile ».

PIERACCINI, *ministro della marina mercantile*. A nome del Governo dichiaro di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Il secondo ordine del giorno presentato dai suddetti senatori è il seguente:

« La 8<sup>a</sup> Commissione del Senato,

considerando che non possono essere ritenuti soddisfacenti gli accordi per la pesca finora sottoscritti con la Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia e che in

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (4 ottobre 1973)

primo luogo i pescatori dell'alto Adriatico ne sollecitano un serio miglioramento,

impegna il Governo a ricercare, nell'ambito degli accordi generali con il Governo di quella Repubblica, ogni possibile proposta d'intesa affinché l'accordo sulla pesca, nel reciproco interesse dei due Paesi amici, possa corrispondere sempre meglio alle legittime attese della categoria che trae sostentamento da quell'attività sul mare ».

**PIERACCINI**, *ministro della marina mercantile*. Ho già detto in una precedente seduta della Commissione come sia effettivamente utile fare uno sforzo per il riesame dei nostri trattati internazionali sulla pesca, non solo quindi di quello con la Jugoslavia, non nascondendo però le difficoltà che esistono in questo campo, perchè i trattati sono bilaterali e contengono obblighi internazionali dello Stato che non possono essere disattesi. Noi cercheremo di fare uno sforzo per vedere di riesaminare i trattati della pesca nell'interesse della pesca italiana e nello spirito di collaborazione con gli altri Paesi.

Posso dire che in questo senso accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo come raccomandazione.

*(È approvato).*

Vi è anche un ordine del giorno che reca le firme dei senatori Sema, Cavalli, Mingozzi, Cebrelli e Maderchi, così concepito:

« La 8<sup>a</sup> Commissione del Senato, considerata l'inadeguatezza e la mancanza di visione organica delle disposizioni di

legge vigenti in materia di pesca, dei provvedimenti per lo sviluppo di quest'attività sulle coste, nei mari del Mediterraneo, negli oceani e ciò anche nel quadro delle misure previste dalla Comunità economica europea per le condizioni di vita, di lavoro e di abitazione dei pescatori e loro famiglie,

impegna il Governo ad elaborare e presentare al Parlamento un provvedimento unico in un quadro di misure legislative per la promozione della pesca e per il benessere delle categorie ad essa direttamente interessate, d'intesa con le Regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario ».

In quest'ordine del giorno, dove è detto: « d'intesa con le Regioni » si potrebbe apporre la modificazione: « sentite le Regioni ».

**PIERACCINI**, *ministro della marina mercantile*. Sono d'accordo. Il Governo accoglie quest'ordine del giorno come raccomandazione. Inoltre, ho già detto che non solo sentirò le Regioni, ma organizzerò una conferenza sulla pesca a dicembre.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'ordine del giorno, accolto dal Governo come raccomandazione.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 19,45.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO